



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 07/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. RIAPERTURA PARZIALE DEI MERCATI CITTADINI LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.

IL SINDACO

VISTI:

- i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.539 del 3 maggio 2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, N. 19" che produce i propri effetti dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1.6 lettera C) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.539 del 3 maggio 2020 consente alle amministrazioni comunali la possibilità di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio comunale in cui attuare la riapertura delle attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purchè siano osservate le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste nel medesimo articolo 1 comma 1.6 lettera C);

STABILITO in coerenza con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.539 del 3 maggio 2020 che la riapertura dei mercati cittadini di P.zza S. Antonio e di Via V° Alpini resta subordinata all'applicazione delle seguenti disposizioni:

- 1) definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

- 2) individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- 3) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- 4) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- 5) si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- 6) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- 7) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- 8) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- 9) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

VISTA e RICHIAMATA la soluzione organizzativa coordinata tra l'Ufficio Commercio, la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale relativa al mercato del sabato di P.zza S. Antonio, atta a salvaguardare le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.539 del 3 maggio 2020, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la richiesta presentata dalla Coldiretti di Sondrio pervenuta al prot. n°8505 in data 06/05/2020 di riapertura del Mercato Agricolo di Campagna Amica che si tiene ogni giovedì in via V° Alpini a Morbegno dalle ore 8:00 alle ore 12:30;

PRESO ATTO che la Coldiretti di Sondrio in qualità di soggetto organizzatore del mercato agricolo di Campagna Amica, nella persona del Presidente Sig. Andrea Repossini si è impegnato al rispetto degli obblighi sanitari e organizzativi contenuti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.539 del 3 maggio 2020, dichiarando altresì di avere il supporto organizzativo sia dei volontari della CRI che dell'Associazione dei Carabinieri in pensione;

RILEVATO che l'individuazione del "covid-manager" quale soggetto coordinatore sul posto del personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari della Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti e operatori del mercato, e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza sarà a cura del Comandante della PL o suo sostituto;

CONSIDERATA la volontà di offrire un maggiore servizio alla cittadinanza al fine del reperimento di derrate alimentari garantendo tuttavia la sicurezza sanitaria prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lombardia sopra richiamati;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

1. la ripresa delle attività di commercio su area pubblica limitata alla vendita alimentare presso i mercati settimanali di seguito elencati, a condizione che siano osservate le prescrizioni riportate al successivo punto 2) del presente provvedimento e nel rispetto della massima compresenza di clienti all'interno dell'area delimitata e limitatamente ai giorni indicati;

mercati	data di svolgimento
San Antonio	sabato 9 e sabato 16 maggio

Campagna Amica-Via V° Alpini | giovedì 7 e giovedì 14 maggio

1. la riapertura delle suddette aree mercatali sono subordinate all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) individuazione del cd "Covid-Manager" quale soggetto coordinatore sul posto del personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari della Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti e operatori del mercato, e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza a cura del Comandante della PL o suo sostituto;
 - b) la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area non può essere superiore al doppio del numero dei posteggi;
 - c) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - d) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - e) si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - f) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - g) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - h) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - i) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
2. la sospensione del conteggio delle assenze previste dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche per il mercato di P.zza S. Antonio;
3. che il Mercato Agricolo di Campagna Amica in Via V° Alpini a Morbegno è subordinato al rispetto di quanto dichiarato nella comunicazione della Coldiretti di Sondrio pervenuta al prot. n°8505 in data 06/05/2020 in merito agli aspetti igienico-sanitari e organizzativi;
4. che il mercato settimanale di P.zza S. Antonio è subordinato alla realizzazione della soluzione organizzativa, come da planimetria allegata alla presente, e al rispetto del seguente orario di svolgimento:
 - ingresso operatori: a partire dalle 6:00
 - operazioni di spunta: ore 7:00
 - inizio attività di vendita: dalle ore 7:30 alle ore 13:00
 - rimozione attrezzature: entro ore 14:00

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990.

Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività che si svolgono sulle aree pubbliche.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dal presente provvedimento, quanto previsto dalle misure adottate con la precedente Ordinanza sindacale n° 10 del 13 marzo 2020;

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria Associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- All'Ass.di categoria FIVA c/o l'Unione Commercianti di Sondrio.
- Alla Coldiretti di Sondrio

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.